



Determinazione n. 53 del 30/03/2017: Affidamento servizio di patrocinio legale Avvocato Luca Lentini dello Studio Legale Lentini Placidi & Partners e assunzione impegno di spesa

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”;
- VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “*resistere in contraddittorio nei ricorsi [...].e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità*”;
- VISTO il ricorso R.G. n. 1376/2007 proposto contro l’Azienda Usl Roma 3, già Azienda USL Roma D e nei confronti dell’Ordine Provinciale dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri di Roma, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri e del dott. omissis;
- CONSIDERATO che il suddetto ricorso è stato proposto per l’annullamento dell’avviso pubblico avente ad oggetto “Riapertura dei termini per la presentazione delle domande all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento, a tempo determinato, di un incarico quinquennale, rinnovabile, di direzione di struttura complessa – area medica e delle specialità mediche – disciplina neuropsichiatrica infantile per l’U.O. TSMREE presso l’azienda unità sanitaria locale Roma D”, pubblicato in G.U. n. 93 del 5 dicembre 2006;
- VISTA la Sentenza n. 3118 del 3-3-2017, pronunciata dal T.A.R. Lazio sez. III quater sul ricorso R.G. n. 1376/2007, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito e riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario;
- CONSIDERATO che con la suddetta sentenza il T.A.R. Lazio, contrariamente a tutti i precedenti in materia e noncurante della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 448/2016, ha erroneamente ritenuto sussistere il proprio difetto di giurisdizione sulla materia;
- VISTA la deliberazione n. 209 del 20 marzo 2017 con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, rilevato come la pronuncia si discosti dal consolidato orientamento giurisprudenziale, ha stabilito di procedere all’impugnazione della medesima Sentenza T.A.R. Lazio n. 3118 del 3-3-2017;
- PRESO ATTO della necessità di agire in sede giurisdizionale al fine di tutelare gli interessi degli iscritti;
- RILEVATO che, nella suddetta delibera, è fissato un costo massimo complessivo per il suddetto servizio di patrocinio legale in € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00 euro) oltre I.V.A. contributo previdenziale e spese vive;
- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO in particolare l’art. 2 del citato Regolamento “ Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento”, secondo cui “*Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...*”;
- VISTO, altresì, l’art. 11, III comma, della medesima disposizione regolamentare secondo cui “*Il Consiglio dell’Ordine può...predisporre, generalmente all’inizio dell’anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno,*



indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a ciascun contratto d'appalto.”;

- VISTO, altresì, l'art. 12 comma I, del suddetto Regolamento ai sensi del quale “...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.”;

- VISTO l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio...”;

- VISTA la delibera n. 621 del 12 dicembre 2016 dal titolo “Pianificazione esigenze dell'Ente circa attivazione servizi e forniture” con la quale si esplicitano i servizi necessari per l'esercizio finanziario 2017, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali;

- CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all'affidamento del servizio di patrocinio legale per il giudizio in oggetto;

- VISTO il curriculum vitae dell'avvocato Luca Lentini;

- RILEVATE le competenze professionali acquisite dallo Studio Legale Lentini Placidi & Partners;

- RILEVATA, altresì, la comprovata esperienza professionale maturata dall'avvocato Luca Lentini dello Studio Legale Lentini Placidi & Partners nell'ambito delle attività giudiziali e stragiudiziali attinenti alla materia del diritto amministrativo-sanitario;

- VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso

-----determina-----

- di affidare allo Studio Legale Lentini Placidi & Partners, nella persona dell'avvocato Luca Lentini l'incarico di procedere all'impugnazione della Sentenza n. 3118 del 3-3-2017, pronunciata dal T.A.R. Lazio sez. III quater sul ricorso R.G. n. 1376/2007, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito e riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, avvalendosi a tal fine di un operatore economico che risponda ai criteri delineati nella delibera n. delibera n. 621 del 12 dicembre 2016 dal titolo “Pianificazione esigenze dell'Ente circa attivazione servizi e forniture”;

- di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 8.500,00 (ottomila/00) oltre I.V.A., contributi previdenziali e spese vive, che trova imputazione nell'U.P.B. 1.2.1. (Uscite per prestazioni istituzionali), capitolo 1.2.1.004. (Spese per la tutela della professione) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

L'onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, come espressamente disposto dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi.

Roma, 30 marzo 2017

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari